



COMUNE di BARBERINO di MUGELLO

Provincia di Firenze

Servizio Gestione Risorse Economiche
Ufficio Sviluppo Economico

REGOLAMENTO COMUNALE per le MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALE

(d.P.R. 26/10/2001, n. 430)



COMUNE di BARBERINO di MUGELLO

Provincia di Firenze

Servizio Gestione Risorse Economiche
Ufficio Sviluppo Economico

Indice:

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Definizioni**
- Art. 3 - Ambito di applicazione – Soggetti promotori**
- Art. 4 - Gli adempimenti dei promotori**
- Art. 5 - La comunicazione al Sindaco ed al Prefetto**
- Art. 6 - Controllo sulle operazioni di estrazione**
- Art. 7 - Gli adempimenti dell'incaricato del Sindaco**
- Art. 8 - Le sanzioni**
- Art. 9 - Entrata in vigore**



COMUNE di BARBERINO di MUGELLO

Provincia di Firenze

Servizio Gestione Risorse Economiche
Ufficio Sviluppo Economico

Art. 1 - Oggetto

1. In applicazione del Titolo II del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, recante il "Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4 della Legge n. 27 dicembre 1997 n. 449", il presente regolamento disciplina le manifestazioni di sorte locale che si svolgono nel territorio del Comune di Barberino di Mugello.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per lotteria, la manifestazione di sorte effettuata mediante la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazione progressiva, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione;
- b) per tombola, la manifestazione di sorte effettuata mediante la vendita di cartelle, contrassegnate da serie e numerazione progressiva, portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite quali: ambo, terna, quaterna, cinquina e tombola;
- c) per pesche o banchi di beneficenza, le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio;
- f) per enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, quelli disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile costituiti con atto pubblico;
- g) per organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), quelle associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività di uno o più dei settori individuati dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- h) per partiti o movimenti politici, quelli di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2;
- i) per ambito familiare e privato, tutti gli spazi ove vige l'inviolabilità del domicilio, garantita dall'art. 14 della Costituzione, ove le ispezioni possono essere eseguite solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge per la tutela della libertà personale;
- l) per tombola con fine ludico, la tombola esercitata allo scopo esclusivo o preminente di passatempo e svago ove gli organizzatori e i partecipanti, nel partecipare al gioco, non hanno lo scopo di trarre un vantaggio economico, consistente in denaro o altra utilità economicamente valutabile.

Art. 3 - Ambito di applicazione – Soggetti promotori

1. Le manifestazioni di sorte di cui al presente regolamento, possono essere promosse e dirette esclusivamente, per far fronte a proprie esigenze finanziarie, solo da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e dalle Onlus, nonché dai partiti o movimenti politici per le manifestazioni di sorte svolte fuori dall'ambito di manifestazioni organizzate dagli stessi.

2. Il presente regolamento si applica per il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locale che a tal fine devono essere effettuate in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico.

3. Il presente regolamento non si applica per le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza organizzate dai partiti o movimenti politici svolte nell'ambito di manifestazioni organizzate

dagli stessi e per le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici anche da circoli privati ancorché aderenti o meno ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciuti con decreto dal Ministero dell'Interno.



COMUNE di BARBERINO di MUGELLO

Provincia di Firenze

Servizio Gestione Risorse Economiche
Ufficio Sviluppo Economico

4. Il fine ludico sussiste in considerazione dei seguenti elementi valutativi: i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 50,00 ed il ricavato della tombola non deve eccedere la somma di euro 50,00.

Art. 4 - Gli adempimenti dei promotori

1. I rappresentanti degli enti organizzatori individuati al punto 1 dell'art. 3 del presente regolamento prima di dar corso alla manifestazione devono:

- a) richiedere, in forma scritta ed in carta libera, all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Firenze in Via de' Conti n. 2/a, almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, il prescritto nulla osta di cui all'art. 39 comma 13 quinquies della legge 24/11/2003 n. 326, utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato reperibile sul sito telematico della stessa nonché presso l'ufficio sviluppo economico del Comune di Barberino di Mugello;
- b) comunicare, in forma scritta ed in carta libera, al Sindaco del Comune di Barberino di Mugello e al Prefetto di Firenze lo svolgimento della manifestazione di sorte, almeno 30 giorni prima dell'inizio della stessa;
- c) limitatamente alle lotterie e alle tombole, presentare per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Barberino di Mugello e degli altri comuni nei quali è organizzata la vendita dei biglietti e delle cartelle, un avviso per portare a conoscenza del pubblico, le modalità della manifestazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi della comunicazione fatta al Prefetto di Firenze e al Comune di Barberino di Mugello, il programma della lotteria o della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti o delle cartelle messe in vendita. L'avviso deve essere presentato ai comuni almeno 7 giorni prima dell'effettuazione della manifestazione e rimarrà affisso all'Albo Pretorio fino al giorno prefissato per l'estrazione.

2. La comunicazione presentata al Comune irregolare, incompleta, priva degli allegati previsti dall'art. 5 del presente regolamento, ovvero presentata senza rispettare i termini di cui al comma precedente sarà respinta con comunicazione scritta e motivata.

3. Ogni eventuale variazione delle modalità di svolgimento della manifestazione deve essere comunicata al Prefetto di Firenze e al Sindaco del Comune di Barberino di Mugello in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli e comunque almeno 8 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa.

4. Per il disposto dell'art. 30 del d.P.R. n. 600/1973, l'ente organizzatore della manifestazione di sorte è obbligato, quale sostituto d'imposta, con facoltà di rivalsa, al versamento della ritenuta alla fonte sul valore dei premi, stabilito nella misura del 10%. Tale versamento deve essere effettuato entro i termini previsti dall'art. 18 del D.Lgs n. 241/1997.

5. Il rappresentante dell'ente organizzatore non può dare inizio alle operazioni di estrazione prima dell'arrivo sul luogo della manifestazione dell'incaricato del Sindaco.

6. Il rappresentante dell'ente organizzatore deve redigere il processo verbale di estrazione che deve essere trasmesso in copia all'incaricato del Sindaco ed alla Prefettura di Firenze.

Art. 5 - La comunicazione al Sindaco ed al Prefetto

1. Nella comunicazione di cui all'art. 4 lettera b) del presente regolamento, il rappresentante dell'ente

organizzatore, deve dichiarare:

- che è in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773;
- che la manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore;
- quale è la finalità specifica della manifestazione.

Inoltre la comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:

a) nel caso di lotteria che:

- la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Firenze;

Via della Repubblica, 24 – 50031 Barberino di Mugello (Fi)

e-mail: info@comune.barberino-di-mugello.fi.it

tel. 055/84771 fax. 055/8477299



COMUNE di BARBERINO di MUGELLO

Provincia di Firenze

Servizio Gestione Risorse Economiche
Ufficio Sviluppo Economico

- l'importo complessivo dei biglietti emessi, comunque frazionato, non supera la somma di euro 51.645,69;
 - i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressiva, così come risulta dalla fattura di acquisto rilasciata dal tipografo stampatore.
- b) nel caso di tombola che:
- la vendita delle cartelle è limitata al territorio del Comune di Barberino di Mugello dove si estrae la tombola ed eventualmente estesa ai comuni del comprensorio della Comunità Montana Mugello, ai Comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino e Firenze;
 - le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva, così come risulta dalla fattura di acquisto rilasciata dal tipografo stampatore;
 - i premi posti in palio non superano euro 12.911,42;
- c) nel caso di pesca o banco di beneficenza che:
- la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune di Barberino di Mugello;
 - il numero dei biglietti ed il relativo prezzo che è intenzione praticare;
 - il ricavato non eccede la somma di euro 51.645,69.
- 2.** Alla comunicazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) nel caso di lotteria
- regolamento nel quale sono indicati la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
 - autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico qualora prevista e pagamento del relativo tributo;
- b) nel caso di tombola
- regolamento nel quale sono indicati la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
 - la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria Provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.
 - autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico qualora prevista e pagamento del relativo tributo.

Art. 6 - Controllo sulle operazioni di estrazione

1. Il servizio di controllo delle operazioni di estrazioni delle tombole e delle lotterie e delle operazioni conclusive delle pesche di beneficenza viene svolto da dipendenti comunali, in qualità di persone "incaricate dal Sindaco".

2. I dipendenti da adibire alle mansioni di cui al comma 1 sono reperiti fra il personale in servizio presso il Comune di Barberino di Mugello.

3. L'incarico viene attribuito, prima dello svolgimento di ogni manifestazione, con apposito decreto del Sindaco.

4. Il costo dell'attività svolta dall'incaricato del sindaco è a carico dei promotori ed organizzatori delle manifestazioni qualora la stessa sia espletata fuori dal normale orario di servizio. In tale ipotesi gli organizzatori dovranno versare, presso la Tesoreria Comunale, entro 10 giorni dalla effettuazione della manifestazione, una somma che sarà determinata secondo i criteri stabiliti con apposita delibera della Giunta Comunale.

5. Nel caso di cui al comma precedente l'incaricato deve svolgere l'attività di controllo delle estrazioni delle tombole e delle lotterie e delle operazioni conclusive delle pesche di beneficenza fuori dal normale orario di servizio con divieto di utilizzare locali, strumenti e personale della struttura organizzativa di appartenenza. L'attività non dovrà pregiudicare o comunque interferire con le funzioni proprie del dipendente.



COMUNE di BARBERINO di MUGELLO

Provincia di Firenze

Servizio Gestione Risorse Economiche
Ufficio Sviluppo Economico

Art. 7 - Gli adempimenti dell'incaricato del Sindaco

- 1.** L'incaricato del Sindaco, nel caso di lotterie e tombole, deve recarsi sul luogo della manifestazione prima dell'orario di inizio delle operazioni di estrazione.
- 2.** Per le lotterie e le tombole deve accertarsi che il rappresentante dell'ente organizzatore:
 - a) prima dell'inizio dell'estrazione, ritiri tutti i registri, i biglietti o le cartelle rimaste invendute;
 - b) verifichi che la serie e le numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture di acquisto, che dovranno essere tenute presso il luogo ove si svolge l'estrazione;
 - c) dia atto al pubblico che i biglietti o le cartelle rimaste invendute sono nulle agli effetti del gioco;
 - d) informi il pubblico, se l'ente esercita la rivalsa, che i vincitori sono tenuti al versamento del 10% del valore dei premi ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 600/1973;
 - e) proceda alla redazione del processo verbale di estrazione.
- 3.** Per le pesche di beneficenza deve accertarsi che il rappresentante dell'ente organizzatore alla chiusura delle operazioni:
 - a) controlli il numero dei biglietti venduti;
 - b) proceda alla redazione del processo verbale di estrazione.
- 4.** Al termine dell'operazione di cui ai commi 2 e 3, l'incaricato del Sindaco deve ritirare copia del processo verbale redatto dal rappresentante dell'ente organizzatore.
- 5.** Nell'ipotesi in cui l'incaricato accerti che le operazioni, di cui ai commi precedenti, non si svolgono secondo le modalità stabilite dal d.P.R. n. 430/2001 ordinerà la momentanea sospensione delle operazioni di estrazione fino al ripristino delle regolarità delle stesse. Di tale sospensione momentanea chiederà che ne venga fatta espressa menzione nel processo verbale.

Art. 8 - Le sanzioni

- 1.** Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 14 comma 5 del d.P.R. n. 430/2001, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 516,00

Art. 9 - Entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.
-